



Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova

Norme interpretative della tariffa professionale per gli Ingegneri e gli Architetti

(L. 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche)

- Giugno 1999 -

SOMMARIO

pag.

| | | |
|---------|---|-----|
| 0. | PREMESSA ALLA 1° STESURA..... | 4 |
| 0.1. | PREMESSA ALLA 2° STESURA..... | 4.1 |
| <hr/> | | |
| 1. | NORME INTERPRETATIVE DEL CAPO I° E DEL CAPO II° DELLA TARIFFA PROFESSIONALE | |
| <hr/> | | |
| 1.1. | <u>CAPO I° - NORME GENERALI</u> | |
| 1.1.1. | Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA T.P..... Adeguamenti tariffari | 5 |
| 1.1.2. | Art. 2 - TIPI DI ONORARIO - MAGGIORAZIONE PER URGENZA..... | 6 |
| 1.1.3. | Art. 3 - ONORARI A PERCENTUALE O A QUANTITA'..... | 7 |
| 1.1.4. | Art. 4 - ONORARI A VACAZIONE - MAGGIORAZIONE PER PARTICOLARE DISAGIO. | 8 |
| 1.1.5. | Art. 5 - ONORARI A DISCREZIONE..... | 10 |
| 1.1.6. | Art. 6 - SPESE RIMBORSABILI..... | 12 |
| 1.1.7. | Art. 7 - COLLEGIO DI PROFESSIONISTI..... | 13 |
| 1.1.8. | Art. 8 - COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI..... | 14 |
| 1.1.9. | Art. 9 - ACCONTI - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO..... | 15 |
| 1.1.10. | Art. 10 - SOSPENSIONE DELL'INCARICO..... Rinuncia dell'incarico | 16 |
| 1.1.11. | Art. 11 - DIRITTI D'AUTORE - FEDELE ESECUZIONE DEL PROGETTO..... Direzione artistica | 17 |
| | | |
| 1.2. | <u>CAPO II° - ONORARI A PERCENTUALE</u> (per costruzioni edilizie,ecc.) | |
| 1.2.1. | Art. 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ONORARI A PERCENTUALE..... | 18 |
| 1.2.2. | Art. 13 - COMPENSI ACCESSORI - FACOLTA' DI CONGLOBAMENTO..... | 19 |
| 1.2.3. | Art. 14 - SUDDIVISIONE DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE..... | 21 |
| | * Disposizioni in merito alle seguenti opere: | |
| | - Opere della classe I° - Cat. <u>a</u> | |
| | - Opere della classe I° - Cat. <u>b</u> | |
| | - Opere della classe I° - Cat. <u>c</u> | |
| | - Prestazioni urbanistiche | |
| | - Interventi di restauro | |
| | - Interventi di manutenzione | |
| | - Strutture | |
| | - Arredamento | |
| | - Vie e piazze di centri urbani | |
| | - Giardini e parchi urbani | |
| | - Reti urbane gas | |
| | - Impianti idro-sanitari | |
| | - Impianti di riscaldamento | |
| | - Impianti elettrici | |
| | - Impianti di illuminazione pubblica | |
| | - Opere di urbanizzazione primaria | |
| | - Zone sportive | |

| | | | |
|---------------------|---|--|------|
| 1.2.4. Art. 15 | - | IMPORTO DELLE OPERE A CONSUNTIVO LORDO - (TAB.A)..... | 26 |
| 1.2.5. Art. 16 | - | ARROTONDAMENTO DELL'ONORARIO NELL'INCARICO COMPLETO..... | 27 |
| 1.2.6. Art. 17 | - | PRESTAZIONI ESCLUSE DALL'INCARICO COMPLETO: . Assistenza giornaliera ai lavori; . Misura e contabilità dei lavori; | |
| 1.2.7. Art. 18 | - | MAGGIORAZIONE DELL'ONORARIO PER PARTICOLARE ONEROSITA'DELLA D.L28 MAGGIORAZIONE PER INCARICO PARZIALE O PER SOSPENSIONE DELL'INCARICO..... | 29 |
| | | .Casi particolari di incarico parziale senza maggiorazione: A - PATTI IN DEROGA..... | 31 |
| | | B - APPALTO CONCORSO..... | 31 |
| 1.2.8. Art. 19 | - | PRESTAZIONI PARZIALI COSTITUENTI L'INCARICO COMPLETO - (TAB.B)..... | 32 |
| | | . Casi particolari: A - PRESTAZIONI DI CUI ALLA TAB.B REALIZZATE IN MODO INCOMPLETO | |
| 1.2.9. Art. 19-a | - | COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE - NORME GENERALI..... | 35 |
| 1.2.10. Art. 19-b | - | COLLAUDO AMMINISTRATIVO -(TAB.C)..... | 36 |
| | | . Casi particolari: A - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..... | 36 |
| | | B - COLLAUDO DI OPERE APPALTATE SEPARATAMENTE..... | 36 |
| 1.2.11. Art. 19-c | - | COLLAUDO PER LAVORI ANTERIORI AL 1 LUGLIO 1947..... | 37 |
| 1.2.12. Art. 19-d | - | MAGGIORAZIONE DELL'ONORARIO PER INCARICO DI COLLAUDO DALL'INIZIO DELL'APPALTO..... | 37 |
| 1.2.13. Art. 19-e | - | MAGGIORAZIONE PER COLLAUDO DI OPERE DI MANUTENZIONE..... | 38 |
| 1.2.14. Art. 19-f | - | REVISIONE CALCOLI DI STABILITA'..... | 38 |
| 1.2.15. Art. 19/bis | - | RIPARAZIONE DANNI DI GUERRA..... | 39 |
| 1.2.16. Art. 20 | - | RIDUZIONE DELL'ONORARIO PER L'ESECUZIONE DI OPERE IDENTICHE..... | 40 |
| 1.2.17. Art. 21 | - | MAGGIORAZIONI DELL'ONORARIO :..... | 41 |
| | | . Progetto sommario con soluzioni distinte; . Speciale difficoltà di progetto; . Lavori di trasformazione di fabbricati. | |
| 1.2.18. Art. 22 | - | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE IN CORSO D'OPERA..... | 42 |
| | | . Casi particolari: A - PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE..... | 43 |
| | | B - VARIAZIONI TARIFFARIE INTERVENUTE TRA IL PROGETTO DI BASE E LA PERIZIA..... | 43.1 |
| 1.2.19. Art. 23 | - | CONSULENZA DI SPECIALISTI ESTERNI..... | 44 |
| 1.2.20. Art. 23-a | - | MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI -(TAB.E)..... | 45 |
| | | . fatture per opere in diretta amministrazione | |
| 1.2.21. Art. 23-b | - | AGGIORNAMENTO DEI PREZZI..... | 46 |
| 1.2.22. Art. 23-c | - | REVISIONE DEI PREZZI..... | 47 |
| 1.2.23. Art. 24 | - | PERIZIA ESTIMATIVA PARTICOLAREGGIATA - (TAB.F)..... | 48 |
| 1.2.24. Art. 24-a | - | PERIZIA ESTIMATIVA ANALITICA..... | 48 |
| 1.2.25. Art. 25 | - | PERIZIA DI BENI RUSTICI E MERCI INDUSTRIALI..... | 49 |
| 1.2.26. Art. 26 | - | PERIZIA DIVISIONALE..... | 49 |
| 1.2.27. Art. 27 | - | PERIZIA CON VALUTAZIONI PARZIALI..... | 50 |
| 1.2.28. Art. 27-a | - | PERIZIA CON PREZZI ANTERIORI AL 1 GENNAIO 1947.(TAB.G)..... | 50 |
| 1.2.29. Art. 27-b | - | PERIZIA PER SINGOLE UNITA'IMMOBILIARI..... | 51 |
| 1.2.30. Art. 28 | - | PERIZIA DI AFFITTO DI BENI STABILI,IMPIANTI E BENI RUSTICI..... | 51 |

| | | |
|--------|--|------|
| 2. | <u>PRESTAZIONI PARTICOLARI NON CONTEMPLETE DALLA T.P.</u> | |
| 2.1. | <u>Art. 10 - D.M. 22608/55 - STRALCI ESECUTIVI DA PROGETTO GENERALE</u> | 52 |
| 2.1.1. | - 1° COMMA - STRALCIO ESECUTIVO DA PROGETTO ESECUTIVO | 53 |
| | . Casi particolari: A - Stralcio esecutivo comprendente opere non contemplate nel progetto generale esecutivo | 54 |
| 2.1.2. | - 2° COMMA - SUDDIVISIONE DELLA STESURA E DELLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN LOTTI | 55 |
| | . Casi particolari: A - Appalti separati per tipi di opere | 55 |
| 2.1.3. | - 3° COMMA - STRALCIO ESECUTIVO DA PROGETTO DI MASSIMA | 56 |
| | . Casi particolari: A - Stralcio esecutivo da progetto SEMIESECUTIVO B - Stralcio esecutivo comprendente opere non contemplate nel progetto generale di massima | 57 |
| 2.2. | <u>PROGETTAZIONE COMPLESSA O INTEGRATA</u> | 58 |
| 2.2.1. | - OPERE ESEGUITE IN UN UNICO APPALTO | 59 |
| 2.2.2. | - OPERE ESEGUITE CON APPALTI SEPARATI | 60 |
| 2.2.3. | - TABELLA RIEPILOGATIVA PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA | 61 |
| 2.3. | <u>PROGETTO PRELIMINARE PLANIVOLUMETRICO</u> | 62 |
| 2.4. | <u>PROGETTO SEMIESECUTIVO DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMUNALE</u> | 63 |
| 2.5. | <u>PRATICHE CATASTALI</u> | 64 |
| 2.6. | <u>PRESTAZIONI CONNESSE ALLA LEGGE N°818,/84 (Rilascio Nulla-Osta Provvisorio)</u> | 65 |
| 2.7. | <u>PRESTAZIONI CONNESSE ALLA LEGGE N°373/76(Risparmio energetico)</u> | 65.1 |
| 3. | <u>STESURA E LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE</u> | |
| 3.1. | <u>NORME GENERALI PER LA STESURA DELLE PARCELLE</u> | 66 |
| 3.2. | <u>SCHEMA DI PARCELLA PER ONORARIO A PERCENTUALE</u> | 67 |
| 3.3. | <u>RIDUZIONE DEI MINIMI TARIFFARI (Sconti)</u> | 68.1 |
| | . Prestazioni rese ad Enti pubblici | |
| | . Prestazioni di architetto dipendente | |
| 3.4. | <u>REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI</u> | 69 |

* Allegato:

MODULO PER LA DOMANDA DI PARERE SULLA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE.

O - PREMESSA ALLA 1° STESURA

Ritenendo vana e frustrante la continua attesa di un nuovo testo legislativo che riformi la Tariffa Professionale attualmente vigente, costituita da disposizioni spesso ormai superate e di controversa applicazione, con queste note si intende fornire una base costante e comune per la formulazione e la liquidazione delle parcelle, contemperando il rispetto delle norme con l'attenzione alle prassi più consolidate.

Questo documento rappresenta infatti il risultato di una lettura analitica della vigente normativa di legge, operata sulla base delle esperienze accumulate dalle Commissioni per la liquidazione delle parcelle.

Un capitolo a parte è dedicato alle prestazioni non contemplate dalla Legge Tariffaria, per le quali ci si riallaccia criticamente alle interpretazioni più comunemente adottate.

Invitiamo pertanto tutti gli iscritti ad attenersi, nella stesura dei disciplinari e delle parcelle, alle interpretazioni della presente Guida, anche se questa resta pur sempre una proposta operativa aperta alle variazioni che l'esperienza e la collaborazione di tutti i colleghi potrà suggerire.

Per tale motivo la Guida è predisposta a fogli mobili, così da creare uno strumento vivo, soggetto a frequenti aggiornamenti da attuarsi mediante la stesura e l'invio ad ogni iscritto di pagine sostitutive od integrative.

Mantova, Gennaio 1989

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

LA COMMISSIONE PARCELLE

0.1 PREMESSA ALLA SECONDA STESURA

Dall'esperienza applicativa delle Norme Interpretative della T.P., pubblicate nel gennaio 1989, è emersa la necessità, dopo un biennio, di apportare alcune modifiche ed integrazioni a quella prima stesura.

Tra gli argomenti rielaborati il più importante è certamente quello relativo alle perizie suppletive e/o di variante, i cui criteri interpretativi, apparentemente laboriosi nell'esposizione, risultano in realtà di facile applicazione in quanto molto aderenti alle effettive prestazioni professionali svolte.

Sono state inoltre introdotte nuove norme per il compenso di altre prestazioni, non contemplate nella prima stesura, quali, tra le principali, quelle relative alle leggi n° 818/84 e n° 373/76, all'Appalto concorso e alle opere di urbanizzazione primaria.

E' certo tuttavia, nonostante gli intenti, che le presenti Norme non potranno mai esaurire tutta la casistica che nella pratica professionale si verifica; per tale motivo si sottolinea l'importanza, nell'assumere un incarico professionale, di redigere sempre un disciplinare estremamente chiaro e dattagliato, tenendo presente che i patti in esso contenuti, purché non in contrasto con le norme vigenti di legge, prevalgono sulle presenti Norme Interpretative, i cui criteri, pertanto, verranno applicati in sede di liquidazione delle parcelle solo qualora non esista sull'argomento una precisa disposizione di Legge o, in mancanza di questa, un preciso accordo preventivo.

Si ritiene infine opportuno ricordare a tutti i colleghi che, mancando accordi precisi in merito, il calcolo degli onorari relativi ad incarichi affidati in data antecedente alla pubblicazione delle presenti norme (o dei relativi aggiornamenti), potrà essere eseguito, a discrezione del professionista, adottando i criteri interpretativi precedentemente in uso. (Si veda a questo proposito il supplemento al n° 3-4/1976 del Bollettino di Legislazione Tecnica ed il fascicolo trimestrale n°3/1987 delle edizioni di Legislazione Tecnica.

Mantova, Gennaio 1991

IL COORDINATORE DELLA
COMMISSIONE PARCELLE
dott.arch.Claudio Bassani

IL PRESIDENTE
dott.arch.Franco Mondadori

1. NORME INTERPRETATIVE DEL CAPO I° E CAPO II° DELLA TARIFFA PROFESSIONALE (LEGGE 2 MARZO 1949 n° 143).

1.1. CAPO I° - NORME GENERALI

1.1.1. ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

- (1) 1.- La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n°2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n° 1395.

1.1.1.1. N.B.

- a)-La Tariffa Professionale ha subito successivi adeguamenti, l'ultimo dei quali, disposto con D.M. 11 giugno 1987, è vigente a decorrere dal 15° giorno dopo la pubblicazione sulla G.U. (n°138 del 16-6-87) l'adeguamento tariffario non riguarda gli importi eccedenti i 5 miliardi, ossia, si intende che se il costo di un'opera supera i 5 miliardi, fino a tale importo si applica l'adeguamento previsto, mentre solo per la parte in eccedenza si applicano le percentuali entrate in vigore con il decreto precedente (D.M. 29 giugno 1981) (circolare C.N.A. prot. 18690 del 30-10-1987).
- b)-Qualora, nel corso dello svolgimento di un incarico, subentrasse un adeguamento della Tariffa Professionale, le nuove percentuali saranno applicate a tutte le prestazioni parziali di cui alla Tabella B dell'art. 19, per le quali sia documentabile, con data certa, che erano in corso alla data dell'aggiornamento tariffario. In particolare:
- per il progetto di massima, progetto esecutivo, stralci esecutivi, perizie di variante e/o suppletive, vale la tariffa vigente alla data di consegna degli elaborati; per la D.L. vale la tariffa vigente alla data di ultimazione dei lavori.
 - per variazioni di T.P. intervenute tra la stesura del progetto base e la stesura di perizie di variante si veda al punto 1.2.18.1 - B), pag. 43.1.

1.1.2. ART. 2 - TIPI DI ONORARIO-MAGGIORAZIONE PER URGENZA

- (1) 2. - Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
 - a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
 - b) Onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
 - c) Onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
 - d) Onorario a discrezione, ossia a criterio del professionista.
- (2) Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.
- (3) Quando una prestazione è richiesta con particolare urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15%, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Comma (3)

La maggiorazione per urgenza, (applicabile a qualsiasi tipo di onorario), può essere esposta solo se l'urgenza è preventivamente richiesta (o comunque riconosciuta) per iscritto dal committente; nel caso di Amministrazioni Pubbliche l'urgenza dovrà essere richiesta o riconosciuta con delibera di Giunta o di Consiglio.

Se non diversamente concordata, l'entità dell'aumento è sempre del 15%, da applicarsi sulle sole prestazioni per le quali è richiesta l'urgenza.

1.1.3. ART. 3 - ONORARI A PERCENTUALE O A QUANTITA'

- (1) 3.- Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

1.1.3.1. N.B.

- a)-L'onorario a percentuale stabilito ai sensi della presente tariffa è un minimo inderogabile.L'eventuale superamento dei minimi tariffari dovrà essere concordato preventivamente con il Committente,fatto salvo ovviamente,il rispetto di ogni altra disposizione della Tariffa Professionale.Ad esempio,nel disciplinare di incarico non sarà possibile indicare una classe e/o una categoria diversa da quella alla quale,secondo le disposizioni di cui all'Art.14,appartiene l'opera oggetto dell'incarico.
Sarà invece consentito prevedere,in accordo con il Committente, un aumento della percentuale di cui alla Tab.A dell'Art.15.
- b)-Si ricordi la possibilità,per i soli onorari a percentuale, di conglobare,a norma dell'Art.13,i compensi accessori di cui agli Artt. 4 e 6 in un'unica percentuale non superiore al 60% dell'onorario.
Non usufruendo di tale possibilità,i compensi accessori, di cui agli Artt. 4 e 6, vanno esposti a notula.
In tale caso la loro entità,essendo spese documentate,non è vincolata a limiti percentuali.

1.1.4. ART. 4 - ONORARI A VACAZIONE - MAGGIORAZIONE PER PARTICOLARE DISAGIO.

- (1) 4. - Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
- (2) Sono in particolare da computarsi a vacanza:
 - a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
 - b) le competenze per trattative con le autorità e i confronti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
 - c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbano svolgersi fuori ufficio;
 - d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.
- (3) Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di £.18.000 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di £.13.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo degli ingegneri ed architetti e di £.9.500 per ogni altro aiuto di concetto.
- (4) Quando, nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacanza è integrativo di quelli a percentuale o a quantità, il compenso onorario è ridotto alla metà.
- (5) Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.
- (6) Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50%.

Comma (2)

Le prestazioni di cui al presente comma dovranno essere dettagliatamente quantificate.

Limitatamente tuttavia ai lavori da liquidarsi a percentuale, tali prestazioni, (unitamente alle spese di cui all'Art.6) possono essere conglobate a norma dell'Art.13.

Comma (2/b)

Rientrano tra le prestazioni di cui al presente comma tutte le pratiche tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione dell'opera (concessione edilizia ed eventuali nulla-osta dei V.V.F.F, dell'Ufficio Regionale ai Beni Ambientali, della Soprintendenza, ecc.); sono escluse invece prestazioni complementari o specialistiche, quali frazionamenti, accertamenti, calcolo e relazione a norma Legge 373/76 ecc.

Comma (3)

Gli importi di cui al presente comma costituiscono dei minimi inderogabili attualmente non remunerativi. Si consiglia pertanto di prevedere nella Lettera o nel Disciplinare d'incarico importi per compensi a vacanza più consoni ai costi attuali della vita.

Alla data 1 gennaio 1991, si ritengono equi importi di £.80.000/ora per il professionista; £.60.000/ora per aiuto iscritto all'Albo Architetti o Ingegneri e £.40.000 per aiuto di concetto.

Tali importi verranno annualmente aggiornati in base agli indici ISTAT del costo della vita per operai e impiegati.

Comma (6)

L'eventuale applicazione, nonché l'entità della maggiorazione per "particolare disagio" dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con il Committente, o comunque da questi riconosciuta.

In ogni caso a tale maggior compenso non potrà essere applicato l'aumento per eventuale sospensione dell'incarico, previsto dagli Artt. 10 e 18 .

Qualora le competenze, di cui al presente articolo, vengano conglobate a norma dell'Art.13, la maggiorazione per "particolare disagio" non potrà essere applicata. Potrà al massimo essere concordata una percentuale più elevata (ma sempre entro il limite massimo del 60% dell'onorario), da applicarsi all'onorario a percentuale.

1.1.4.1. N.B.

a) - Le spese relative alle prestazioni da valutarsi a vacanza possono essere inserite solo a notula.

1.1.5. ART. 5 - ONORARI A DISCREZIONE

- (1) 5. - Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:
- a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
 - b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;
 - c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
 - d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
 - e) organizzazione razionale del lavoro;
 - f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
 - g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
 - h) collaudi di strutture complessive in cemento armato;
 - i) opere di consolidamento restauri architettonici;
 - l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
 - m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a £. 250.000;
 - n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di £.1.851,5;
- (2) Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Comma (1)

Rientrano tra le prestazioni di cui al presente comma, le pratiche amministrative non indispensabili per la realizzazione dell'opera, quali le pratiche per mutui, i frazionamenti, gli accatastamenti, ecc. (Per le pratiche catastali si veda in particolare il punto 2.5 pag.64 della presente guida).

Comma (!c)

Le prestazioni di carattere urbanistico, pur essendo qui previste a discrezione, devono essere compensate in base alle Circolari Min.L.L.P.P. n° 6679 del 01-12-1969 e n°22/SEG. del 10-02-76, relative alla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche.

1.1.5.1. N.B.

- a) Il compenso discrezionale, salvo diverso accordo, è onnicomprensivo; non potranno quindi essere mai aggiunti a tale compenso i compensi accessori, anche se in forma conglobata, di cui agli Art.4 e 6 (vedi Art.13).
- b) Nel caso di prestazioni da compensare a discrezione, è opportuno che il professionista concordi per iscritto con il Committente le prestazioni da eseguire e l'entità del compenso, in quanto l'onorario a discrezione non è affidato all'arbitrio del professionista. Qualora ciò non sia avvenuto; l'Ordine, ai fini della liquidazione, può prendere in esame parcelle di questo tipo solo se esse riportano dettagliatamente, e, se possibile, documentano, l'impegno professionale richiesto e le spese sostenute. I criteri di giudizio fanno riferimento al presumibile tempo impiegato (onorario a vacanza) o ad analogie con onorari a percentuale (si veda ad esempio il "caso particolare" del punto 1.2.8.- Art.19). Non verranno pertanto prese in esame, se non preventivamente concordate con il Committente, parcelle discrezionali non documentate o basate solo su elementi di valutazione soggettivi (ad esempio pregio artistico del prodotto, originalità di un'idea, ecc.).

1.1.6. ART. 6 - SPESE RIMBORSABILI

- (1) 6. - Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
- a) le spese di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
 - b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria alla esecuzione di lavori fuori ufficio;
 - c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
 - d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
 - e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni e disegni.
- (2) Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscifi, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza sulle strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsabili secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Comma (1)

Le spese di cui al presente comma dovranno essere dettagliatamente quantificate. Limitatamente tuttavia ai lavori da liquidarsi a percentuale, tali spese (unitamente alle prestazioni di cui all'Art.6) possono essere conglombate a norma dell'Art.13.

Comma (2)

Le spese di viaggio in automobile verranno computate in base al costo di 1/3 litro di benzina SUPER per ogni chilometro di percorrenza.

